

**SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 15
DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1990 N. 241**

TRA

la **Regione Lazio**, con sede legale in Roma, Via R.R. Garibaldi 7, Codice Fiscale 80143490581, nella persona di Ornella Guglielmino, nella sua qualità di Direttrice della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale Ornella Guglielmino

e il Consorzio per il Servizi alla Persona **A.I.P.E.S.**, di seguito denominato AIPES, con sede legale in Sora, Via Gabriele D'Annunzio, 17, Partita IVA 02013800608, nella persona del Direttore del Consorzio Maurizio Ottaviani;

VISTI:

- la legge regionale 10 agosto 2016 n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e in particolare l'articolo 60;
- il Piano sociale regionale “Prendersi Cura, Un Bene Comune” approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 24 gennaio 2019, n. 1
- l'articolo 15 della legge 8 agosto 1990, n.241 per il quale “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- la determinazione dirigenziale n. G18390 del 23 dicembre 2019 “DGR 801/2019. Azione di sistema a favore dei distretti socio sanitari del Lazio: attività di formazione e aggiornamento professionale per gli operatori degli uffici di piano dei distretti sociosanitari del Lazio. Approvazione schema di accordo di programma ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 tra la Regione Lazio e il Consorzio per i Servizi alla Persona (AIPES), codice creditore 47087. Impegno di Euro 340.000,00 sul capitolo H41924 esercizio finanziario 2019. Miss.Prog.12.07 1.04.01.02.003”;
- la determinazione dirigenziale n. _____ del _____ “Modifica alla determinazione dirigenziale n. G18390 del 23 dicembre 2019 per l'organizzazione di attività di formazione per gli operatori degli uffici di piano dei distretti sociosanitari. Approvazione nuovo schema di accordo di programma ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 tra la Regione Lazio e il Consorzio per i Servizi alla Persona A.I.P.E.S.”;
- le seguenti note della Direzione regionale per l'inclusione sociale;
 - a) prot. n. 1034170 del 19 dicembre 2019;
 - b) prot. n. 0502799 dell'8 giugno 2020;
 - c) prot. n. 0600460 del 7 luglio 2020;
 - d) prot. n. 0699921 del 5 agosto 2020;
- le seguenti note dell'A.I.P.E.S.:
 - a) prot. partenza n. 0005238 del 19 dicembre 2019;
 - b) prot. n. 0003448 del 24 giugno 2020;
 - c) prot. n. 0004169 del 28 luglio 2020;
 - d) prot. n. 0004284 del 03 agosto 2020;

VISTA in particolare la nota della Direzione regionale per l’Inclusione sociale prot. n. 0700778 del 5 agosto 2020 con la quale si richiede la presentazione di un nuovo piano formativo per l’attività in oggetto che, oltre a indicare chiaramente la durata del percorso per ciascun corsista, riveda alcuni moduli formativi adeguandoli maggiormente alle necessità di aggiornamento professionale degli operatori degli uffici di piano;

RITENUTO opportuno procedere comunque alla stipula dell’accordo tra Regione Lazio e A.I.P.E.S e approvare il piano dell’attività formativa attraverso un successivo scambio di note ai sensi dell’articolo 1326 del codice civile;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto dell’accordo)

1. Il presente accordo ha per oggetto l’organizzazione di un’attività di formazione e aggiornamento professionale per gli operatori degli uffici di piano dei distretti sociosanitari, di seguito denominata attività formativa, in attuazione dell’articolo 60 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 e del piano Sociale Regionale, “Prendersi Cura, un Bene Comune” approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del 24 gennaio 2019, n.1”.

Art. 2

(Obiettivi del corso di aggiornamento professionale)

1. L’attività formativa si propone di fornire elementi di qualificazione e di approfondimento teorico sulla normativa disciplinante le attività dei servizi sociali, alla luce delle novità introdotte dal piano sociale regionale.
2. In particolare, il corso di cui al comma 1 dovrà trattare argomenti riguardanti l’organizzazione del sistema dei servizi socioassistenziali, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, le metodologie per la programmazione dell’utilizzo delle risorse per i servizi e gli interventi, nonché la relativa rendicontazione. Un modulo ulteriore dovrà riguardare la tematica del “budget di salute”, di cui all’articolo 53, comma 5, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11.
3. Il piano dell’attività formativa verrà approvato concordemente tra le parti, tramite apposito scambio di note, ai sensi dell’articolo 1326 del codice civile.

Art. 3
(Obblighi delle parti)

1. AIPES si impegna ad utilizzare le risorse interamente liquidate con provvedimento n 45409/2019, pari ad Euro 340.000,00 per organizzare e gestire l'attività formativa.
2. Le risorse di cui al comma 1 saranno utilizzate nel seguente modo:
 - a) la quota massima di Euro 280.000,00 verrà utilizzata per l'attività formativa relativa all'organizzazione del sistema dei servizi socioassistenziali, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, le metodologie per la programmazione dell'utilizzo delle risorse per i servizi e gli interventi, nonché la relativa rendicontazione;
 - b) la quota massima di Euro 60.000,00 verrà utilizzata per l'attività formativa relativa al "budget di salute".
3. I moduli formativi di cui al comma 2, lettera a) dovranno iniziare entro e non oltre il 1° ottobre 2020 e concludersi entro e non oltre il 31 marzo 2021 e si svolgeranno secondo il programma di massima allegato al presente accordo.
4. Relativamente al modulo del "budget della salute" di cui al comma 2, lettera b), l'inizio dell'attività formativa relativa al modulo budget di salute dovrà iniziare non oltre il 1° novembre 2020 e concludersi entro e non oltre il 31 marzo 2021.
5. L'attività formativa coinvolgerà almeno 220 tra responsabili e operatori degli uffici di piano dei distretti sociosanitari. In relazione al modulo dedicato al "budget della salute" saranno coinvolti anche operatori delle ASL e del terzo settore.
6. Al termine dell'attività formativa per coloro che avranno frequentato almeno l'80% delle ore di formazione verrà rilasciato un attestato di frequenza, con valore nei limiti consentiti dalla legge. AIPES si impegna a chiedere l'accreditamento dell'attività formativa al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS).
7. AIPES. dovrà:
 - a) comunicare le modalità di scelta dei tre componenti del Comitato tecnico scientifico e del coordinatore scientifico con i rispettivi curricula;
 - b) comunicare i nominativi delle persone che si occuperanno della gestione amministrativa del corso;
 - c) rendicontare con cadenza mensile entro il 30 di ogni mese, a decorrere dal giorno di sottoscrizione del presente accordo, le somme utilizzate per l'organizzazione del corso;
 - d) presentare un rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute per l'organizzazione complessiva del corso entro un mese dalla sua conclusione;
 - e) presentare una Relazione sintetica delle attività svolte firmata dagli operatori che hanno svolto le lezioni e controfirmata dal legale rappresentate di AIPES;
8. In relazione al riconoscimento dei costi per l'attività formativa si farà riferimento a criteri e modalità contenute nella normativa vigente, con particolare riferimento alle tabelle di cui alla

circolare ministeriale 2 febbraio 2009, n. 2 e alla determinazione regionale B06163 del 17 settembre 2012 e s.m.i. .

9. La Regione si riserva la possibilità di controlli, verifiche e ispezioni. Qualora si rendessero necessarie verifiche in loco, AIPES deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione e ogni altro tipo di documentazione presentata a sostegno dell'attività formativa

Art. 4
(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo durerà fino al 31 dicembre 2021.

Art. 5
(Garanzie)

1. Nel caso in cui l'attività formativa non venisse realizzata secondo le modalità concordate, AIPES dovrà restituire l'importo finanziato.
2. Le parti potranno recedere dagli impegni assunti con il presente accordo con un preavviso formale di 60 giorni: in tal caso sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.
3. Il materiale didattico prodotto relativo all'attività formativa, il software e la relativa piattaforma informatica sono di esclusiva proprietà della Regione che ne disporrà in conformità alla normativa vigente.

Art. 6
Elezione di domicilio

1. Ciascuna delle parti elegge domicilio presso la propria sede legale.

Art. 7
(Informazione e pubblicità)

1. AIPES ha specifica responsabilità in materia di informazione e comunicazione ed è tenuto a rendere noto che l'attività formativa è finanziata con risorse regionali, riportando nei materiali informativi l'identità visiva della Regione Lazio e un riferimento al fondo regionale che sostiene l'attività formativa.

Art. 8
(Conservazione dei documenti)

1. Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati da AIPES sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
2. AIPES è tenuto altresì all'istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi). In tal caso, i sistemi informatici utilizzati devono soddisfare gli standard di sicurezza accettati che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di controllo da parte della regione.

Art.9
(Trattamento dei dati)

1. A.I.P.E.S. si impegna a operare nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, fornendo adeguate garanzie per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE n.679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10
(Norma di rinvio)

1. Per quant'altro non espressamente disciplinato dal presente atto si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia.

Art. 11
(Foro competente e regime fiscale)

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere nell'applicazione del presente accordo. Per ogni eventuale vertenza giudiziaria dipendente dal presente atto, il Foro competente è quello di Roma.

2. Il presente accordo non è assoggettato a registrazione, come consentito dall'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26/4/1986, n. 131 ed è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tabella Allegato B, del D.P.R.

Letto, confermato e sottoscritto

PER LA REGIONE LAZIO
La Direttrice della Direzione regionale
per l'inclusione sociale

Ornella Guglielmino

PER IL CONSORZIO AIPES
Il Direttore

Maurizio Ottaviani